



# COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)  
Tel. 0331.467811 - [www.comune.rescaldina.mi.it](http://www.comune.rescaldina.mi.it)  
P.IVA 01633080153 - PEC: [comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it)



cert. n.  
FS 517157

UNI EN ISO  
9001:2008

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.**

**ORIGINALE**

**NR. 19**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventiquattro** del mese di **Marzo**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		pres.	ass.			pres.	ass.
1.	CATTANEO Michele	X		10.	IELO Gilles André	X	
2.	GASPARRI Elena	X		11.	CASATI Riccardo	X	
3.	VIGNATI Maria Carla	X		12.	MAGISTRALI Paolo	X	
4.	SCHIESARO Daniel	X		13.	TURCONI Rosalba	X	
5.	RUDONI Enrico	X		14.	CASATI Bernardo	X	
6.	MATERA Francesco	X		15.	CRUGNOLA Gianluca	X	
7.	MONTAGNA Teresa	X		16.	OGGIONI Massimo	X	
8.	CIMMARRUSTI Vito	X		17.	TURCONI Maurizio	X	
9.	BOBONI Anita	X					

**TOTALI**    **17**    **0**

	pres.	ass.
LAINO Marianna (assessore esterno)	X	

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Michele Panariello*.

il Presidente, cons. *Dott.ssa Vignati Maria Carla*, constatata la legalità dell'adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all'ordine del giorno:

## DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 24/03/2017

### APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del dibattito e degli interventi, riportati nel verbale della seduta, agli atti;  
Dato atto che durante il dibattito vengono proposti e posti in votazione i seguenti emendamenti:

1) su proposta del Cons. Turconi Maurizio (Gruppo Misto): sostituire “*visto il parere della Commissione..*” con “*preso atto che la proposta di delibera è stata oggetto dei lavori di Commissione*”:

voti favorevoli 6 , voti contrari 9 (Cattaneo Michele, Boboni Anita, Cimmarrusti Vito, Gasparri Elena, Ielo Gilles Andrè, Matera Francesco, Rudoni Enrico, Schiesaro Daniel, Vignati Maria Carla), 2 astenuti (Casati Riccardo e Crugnola Gianluca)

*Dato atto che l'emendamento è respinto*

2) su proposta dell'ass. al Bilancio Matera Francesco : sostituire “*visto il parere della Commissione..*” con “*sentita la Commissione*”:

voti favorevoli 11, astenuti 4 (Crugnola Gianluca, Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba) e 2 contrari (Turconi Maurizio e Montagna Teresa).

*Dato atto che l'emendamento è approvato;*

3) su proposta dell'Ass. Schiesaro Daniel:

- nelle premesse sostituire “ *complessivamente i costi per l'anno 2017 sono pari ad € 1.627.241,26* ” con “***complessivamente i costi per l'anno 2017 sono pari ad € 1.602.520,89***”;

- nelle premesse sostituire “*i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 809.038,33 imputabili ai costi fissi mentre per € 791.202,92 sono imputabili ai costi variabili*” con “*i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 809.308,00 imputabili ai costi fissi mentre per € 766.212,89 sono imputabili ai costi variabili*”

- sostituire gli allegati a) e b) con gli allegati contenenti gli emendamenti

voti favorevoli 13, astenuti 2 (Montagna Teresa e Oggioni Massimo ), contrari 2 (Crugnola Gianluca e Turconi Maurizio).

*Dato atto che l'emendamento è approvato.*

Riportato quindi il testo della deliberazione come sopra emendata:

Premesso che:

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;
- sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nella sezione riferita alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

- il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dall'area Entrate e Tributi dell'Ente sulla base dei dati forniti dall'Unità Operativa Gestione Rifiuti ricompresa nell'area 4 – Lavori Pubblici della vigente normativa;
- l'art.1, comma 652 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- complessivamente i costi per l'anno 2017 sono pari ad €. 1.602.520,89 oltre il tributo provinciale in ragione del 5%;
- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;
- i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 809.308,00 imputabili ai costi fissi mentre per € 766.212,89 sono imputabili ai costi variabili;
- l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”*;

Visto l'art. 1 - comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 la quale ha stabilito che all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; e quindi recita:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o*

*il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. “*

Visto l'art. 37 della legge 28.12.2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere forme di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto l'articolo 1, comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, di conversione al Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

Visto il Piano Finanziario TARI come da allegato A) alla presente deliberazione;

Viste le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, come da allegato B) alla presente deliberazione;

Visto l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.M. 30.12.2016 n.244 il quale stabilisce che: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147;

Vista la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 32 del 10/02/2017 avente ad oggetto :proposta al Consiglio Comunale: approvazione piano finanziario e determinazione tariffe tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2017;

Sentita la relazione dell'assessore al Bilancio;

Sentita la Commissione Affari Generali del 14/02/2017 e 21/02/2017;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) espressi da  
Responsabile Area Lavori Pubblici per la regolarità tecnica, inerente alle modalità tecniche-gestionali del servizio di igiene urbana e del costo del servizio relativo;  
Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica;  
Responsabile Area Economica Finanziaria per la regolarità contabile

allegati agli atti d'ufficio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione , mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti: 17

Consiglieri assenti: 0

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 1 -Turconi Maurizio

Astenuti: 1 - Oggioni Massimo

### **DELIBERA**

1) Di approvare il Piano Finanziario come da allegato A), come sopra emendato, alla presente deliberazione;

2) Di stabilire le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2017 di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, come da allegato B),come sopra emendato, alla presente deliberazione;

3) Di determinare in € 10.000,00 l'ammontare globale delle riduzioni di cui all'articolo 64 comma 3 del Regolamento IUC", in quanto, secondo quanto stabilito dal citato articolo 64 comma 3 è la deliberazione tariffaria a determinare l'ammontare globale massimo della riduzione;

4) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

5) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013 quanto approvato;

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole del cons. Crugnola Gianluca (Capogruppo Noi x Rescaldina);

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Consiglieri favorevoli: 15

Voti contrari: 1 - Turconi Maurizio

Consiglieri astenuti : 1 - Oggioni Massimo

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
***Dott.ssa Vignati Maria Carla***  
Atto sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
***Dott. Michele Panariello***  
Atto sottoscritto digitalmente

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
***Dott. Michele Panariello***  
Atto sottoscritto digitalmente

---

#### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
***Dott. Michele Panariello***  
Atto sottoscritto digitalmente